

Sentenza N. 274/99  
R. G. N. 729/97  
Cron. 516/99  
Rep. 229/99  
Oggetto CONCORDATO  
PREVENTIVO  
Assegnazione 13.1.99



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI PALMI**  
**SEZIONE CIVILE**



riunito in Camera di Consiglio e composto dei sigg. magistrati:

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Dott. Nunzio Naso     | Presidente   |
| Dott. Aldo Ruggiero   | Giudice rel. |
| Dott. Silvia Cipriani | Giudice      |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 729/1997 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 13.1.1999 e vertente

**TRA**

MARCHESE VINCENZO rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Saletta come da procura speciale in atti

**ATTORE**

**E**

CREDITORI CONCORDATO PREVENTIVO MARCHESE VINCENZO, in persona del commissario giudiziale dott. Nicodemo Depino



Oggetto: omologazione concordato preventivo.

Conclusioni: all'udienza del 13.1.1999, parte attrice chiedeva " ...l'omologazione del concordato, atteso che le condizioni subiettive del richiedente e la sua consistenza patrimoniale garantiscono la soddisfazione dei creditori nella percentuale di cui in ricorso ...".

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 14.12.1996, Marchese Vincenzo, titolare della omonima ditta individuale, con sede in Gioia Tauro (RC), Via Roma-- Galleria del Centro n. 1, chiedeva di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo, a norma del disposto di cui all'art.160, 2° comma, n. 2, L.F..

Ritenuta accoglibile la domanda, il Tribunale con decreto del 19.12.1996 ammetteva il ricorrente alla procedura di concordato preventivo, nominando Giudice Delegato il dott. Aldo Ruggiero e Commissario Giudiziale il dott. Nicodemo Depino.

Il giorno 15.4.1997 si svolgeva l'adunanza prevista dall'art. 174 L.F., al termine della quale veniva raggiunta la maggioranza dei creditori votanti voluta dall'art. 177, 1° comma, L.F., ma non anche la maggioranza di somma prescritta dalla stessa norma; nei venti giorni successivi alla cennata adunanza pervenivano altre adesioni da parte di 10 creditori, di tal che la proposta del debitore risultava approvata nel termine previsto dall'art. 178, 4° comma, L.F. da n. 35 creditori, rappresentanti crediti chirografari per complessive L. 1.382.822.000 (su un totale di crediti chirografari ammessi al voto ammontante a L. 1.976.911.000 ).

Con ordinanza in data 2.7.1997 il giudice delegato, constatata l'intervenuta approvazione della proposta di concordato da parte del ceto creditorio, fissava l'udienza dell' 11.11.1997



per la comparizione delle parti davanti a sé: cinque giorni prima di detta udienza, il dott. Nicodemo Depino depositava in cancelleria il suo parere, come previsto dall'art. 180, 3° comma, L.F.

Ritualmente incardinatosi, infine, il processo per l'omologazione del concordato in esame, il procuratore del debitore chiedeva che il Tribunale accogliesse le definitive conclusioni già trascritte in epigrafe, e la causa era così rimessa al Collegio, che la tratteneva in decisione all'udienza del 13.1.1999.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La sussistenza delle condizioni richieste dal 1° comma dell'art. 160 L.F., già accertata in sede di ammissione alla procedura di concordato preventivo, non può non essere confermata in questa sede, non essendo emersi nuovi elementi comunque in contrasto con i dati di fatto presenti e noti al momento dell'inizio della procedura.

Il debitore ha esaurientemente esposto nella domanda le ragioni della sopravvenuta insolvenza, ha depositato i documenti prescritti dal comma 3 dell'articolo 161 L. F. ed ha, nel termine assegnato, depositato le somme necessarie per le spese della procedura che si è regolarmente svolta.

Va, inoltre, osservato che la proposta avanzata dalla ditta individuale Marchese Vincenzo si attaglia perfettamente alla seconda delle ipotesi considerate dall'art. 160, comma 2°, L.F., quella cioè relativa all'offerta della cessione dei beni ai creditori.

Giova, infine, rilevare che la procedura ha avuto uno svolgimento del tutto regolare, essendo stati osservati i termini e le formalità previste dagli artt. 160 e segg. L.F., anche in relazione alla proposta migliorativa del concordato formulata da Marchese in data 11.3.1997.

Circa l'esame che il Collegio è tenuto a compiere riguardo alla convenienza economica del concordato per i creditori, basterà osservare che, attesa la irreversibile crisi economico-finanziaria nella quale si trova la società proponente, l'unica alternativa astrattamente prospettabile per garantire il soddisfacimento (in qualche misura) delle ragioni vantate dalla cospicua massa dei creditori è rappresentata dalla liquidazione dei beni dell'impresa in sede fallimentare. Sennonché, è un dato di comune esperienza che la più drastica delle procedure concorsuali non consente quasi mai di raggiungere risultati migliori di quelli conseguibili mediante la soluzione concordataria, ed un tale assioma appare ancor più attendibile nel caso di specie, ove si consideri che la procedura di concordato preventivo dovrebbe verosimilmente consentire di realizzare anche l'ingente valore di avviamento dell'azienda appartenente alla ditta individuale Marchese Vincenzo, la cui conservazione è certo agevolata dall'accoglimento della proposta in esame.

Per quanto concerne il controllo delle maggioranze imposto al Collegio dalla norma contenuta nel 1° comma (n. 2) dell'art. 181 L.F., è sufficiente richiamare i dati già riportati in narrativa, che attestano il superamento di entrambe le maggioranze (numerica e di somma) richieste dalla legge per l'omologazione del concordato.

Anche per quanto riguarda il giudizio concernente la consistenza dei beni ceduti dalla società debitrice e la loro sufficienza al fine di garantire ai creditori chirografari il pagamento di una percentuale non inferiore al 40%, il Collegio non può che pervenire ad una conclusione positiva: in proposito appaiono del tutto tranquillanti le valutazioni prudenzialmente operate dal commissario giudiziale nella relazione del 12.4.1997, nella quale, tenuta presente la stima effettuata dal perito di parte, il dott. Nostro, ha concluso attribuendo al compendio dei beni ceduti il valore complessivo di L. 1.417.500.000, a cui va aggiunta la somma di £ 346.000.000, pari al valore dei beni mobili ed al credito IVA



stimato, di cui il Commissario giudiziale ha ritenuto verosimile la realizzazione, per un totale di £ 1.763.500.000. Ciò stante, la realizzazione dei suddetti beni dovrebbe garantire tanto il pagamento integrale dei crediti privilegiati (ammontanti a L. 851.000 ) quanto l'erogazione della percentuale del 40% ai creditori chirografari, calcolata complessivamente in ragione di L. 790.800.000, pari ad un totale di £ 1.641.800.000, quale fabbisogno concordatario.

L'ultima circostanza sulla quale, in applicazione dell'art. 181 L.F., deve soffermarsi l'esame del Collegio, concerne la meritevolezza del ricorrente a conseguire l'ammissione alla procedura di concordato preventivo: anche a tale riguardo il Tribunale non può non dare risposta affermativa, dal momento che dall'istruttoria espletata e dalle relazioni redatte dal commissario giudiziale non risulta che il dissesto sia in alcun modo riconducibile a dolo od a colpa di Marchese Vincenzo.

Concorrendo, pertanto, tutte le condizioni prescritte dalla legge, il concordato proposto deve essere omologato.

Poiché il concordato stesso si sostanzia, nella fattispecie, nella cessione dei beni ai creditori, è necessario procedere alla nomina di un liquidatore e del comitato dei creditori, mentre è altresì indispensabile determinare le modalità della liquidazione. In ottemperanza a tale ultimo incumbente il Collegio ritiene opportuno stabilire che il liquidatore provveda alla immediata realizzazione dei beni ceduti, con l'assistenza del comitato anzidetto e sotto la sorveglianza del commissario giudiziale. Attesa, peraltro, la notevole importanza delle attività da realizzare e la rilevante consistenza della massa passiva, si ravvisa l'opportunità di disporre che la liquidazione proceda con le seguenti modalità :

1) il liquidatore dovrà tenere informato il comitato dei creditori in ordine all'andamento generale della liquidazione mediante riunioni collegiali da convocarsi almeno ogni tre mesi.

nonché ogni qualvolta debbansi concludere operazioni di particolare rilevanza: alle riunioni suddette parteciperà anche il commissario giudiziale, che ne riferirà al giudice delegato;

2) il liquidatore dovrà presentare al giudice delegato una relazione semestrale sull'attività svolta, informandone il commissario giudiziale che, da parte sua, rimetterà allo stesso giudice delegato le sue osservazioni in proposito;

3) per quanto concerne il compimento di atti di straordinaria amministrazione, il liquidatore dovrà preavvertirne il commissario giudiziale ed il comitato dei creditori, dandone anche notizia al giudice delegato almeno dieci giorni prima del perfezionamento di tali atti;

4) per la realizzazione degli immobili o di compendi mobiliari di particolare rilevanza il liquidatore dovrà effettuare almeno due tentativi di vendita con forme analoghe a quelle previste dagli artt. 576 e segg. c.p.c.; eventuali successive vendite a trattativa privata dovranno essere di volta in volta autorizzate dal giudice delegato, col parere favorevole del commissario giudiziale e del comitato dei creditori;

5) per quanto concerne l'accertamento dei crediti vantati nei confronti della ditta individuale Marchese Vincenzo il liquidatore provvederà entro quattro mesi dall'accettazione della carica a formare lo stato passivo, dandone avviso al commissario giudiziale, alla società debitrice ed a tutti i creditori, di guisa che il predetto stato passivo potrà essere consultato e discusso da ogni interessato (ed eventualmente variato dal liquidatore) al fine di dirimere preventivamente eventuali controversie: i creditori saranno singolarmente invitati a produrre i titoli giustificativi dei loro crediti, in mancanza dei quali non potrà procedersi ai pagamenti di cui al successivo punto 8;

6) le somme comunque riscosse dal liquidatore saranno immediatamente versate in un conto corrente intestato all'ufficio concorsuale ed acceso presso un istituto bancario di interesse

nazionale; i prelievi da siffatto conto potranno essere effettuati direttamente dal liquidatore per somme non superiori a L. 10.000.000, mentre per i prelievi di importo maggiore dovranno essere emessi assegni a firma congiunta del liquidatore e del commissario giudiziale; una copia dell'estratto conto bancario sarà rimessa trimestralmente al commissario giudiziale, al presidente del comitato dei creditori e al giudice delegato;

7) il liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito libro giornale preventivamente vidimato dal giudice delegato, e provvederà direttamente al pagamento delle spese di giustizia e di amministrazione, tenendone informati il commissario giudiziale ed il giudice delegato con relazioni da depositarsi mensilmente; per quanto concerne le spese sostenute personalmente dal commissario giudiziale o dal liquidatore, costoro dovranno renderne conto annualmente, con modalità che saranno meglio precisate dal giudice delegato, tenute presenti le disposizioni dettate dall'art. 116 L.F.;

8) il liquidatore provvederà a ripartire le disponibilità liquide tra i creditori concorrenti mediante piani di riparto da approvarsi dal giudice delegato (sentito il parere del commissario giudiziale) con modalità analoghe a quelle stabilite negli artt. 110 e segg. L.F.; i pagamenti ai singoli creditori saranno effettuati mediante assegni circolari non trasferibili che l'istituto bancario indicato nel precedente punto 6) invierà direttamente agli interessati su richiesta del liquidatore, rimettendo al giudice delegato un elenco degli assegni spediti.

Ogni più precisa disposizione per l'esecuzione del concordato può essere rimessa al giudice delegato (art. 181 L.F.) che, sempre nell'ambito dei principi sopra fissati, potrà esercitare i poteri conferitigli dagli artt. 25, 32 e 87 L.F.





La clausola di provvisoria esecuzione va concessa in applicazione del disposto di cui agli artt. 181 e 130 ultimo comma L.F.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede:

a) omologa il concordato preventivo proposto da Marchese Vincenzo, titolare della omonima ditta individuale col ricorso in data 14.12.1996;

b) chiama a far parte del comitato di cui all'art. 182 L.F. i seguenti creditori, al primo dei quali vengono affidate le funzioni di presidente:

1) W. P. s. r. l.; 2) F.lli Corneliani s. p. a.; 3) Maglificio Dalmine s. p. a.;

c) nomina liquidatore la Dott. ssa Giovanna Fallara con studio in Gioia Tauro, alla quale commette l'incarico di procedere all'immediata liquidazione di tutti i beni ceduti dalla società proponente, secondo le modalità specificate nella presente sentenza;

d) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Palmi, in Camera di Consiglio, il 3.5.1999

**TRIBUNALE CIVILE DI PALMI**

La presente sentenza, dopo firmata, è stata depositata in Cancelleria nel modo di rito oggi 04 MAG. 1999

**IL CANCELLIERE**

**Il Funzionario di Cancelleria**  
Dott.ssa Lucia Muscarl -

**Il Presidente**

Dott. Nunzio Naso

**Il Giudice estensore**

Dott. Aldo Ruggiero

0/0



TRIBUNALE DI PALMI

Per copia conforme al suo originale che si rilascia  
a richiesta del Sig. DOTT. NICOLA BERNARDINO

per gli usi consentiti dalla legge.

Palmi, 6 SET. 1999



IL CANCELLIERE  
IL COLLABORATORE  
DI CANCELLERIA  
(Nicola Limardo)

U.N.E.P. - TRIBUNALE DI PALMI

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale  
Giudiziario addetto all'Ufficio sopra indicato ho

notificato l'atto che precede  
Sott. Giustina Follari

nel domicilio in Civile Tenore  
mediante consegna di copia a mezzo del Servi-  
zio Postale a norma di legge.

09-P-EP

CONCETTA PIZZITANO  
Assistente U.N.E.P.

1504

16800

8 SET. 1999

L'Ufficiale Giudiziario